CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Ai Presidenti ed ai Consiglieri

degli Ordini degli Ingegneri

Loro Indirizzi

CIRC. N. 43 /XVIII Sess./2012

OGGETTO: Riforma delle Professioni – Informativa n.7

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
23/03/2012 U-nd/1443/2012

Caro Presidente,

Cari Consiglieri,

Vi trasmettiamo una sintetica informativa sul tema della riforma.

Manifestazione dell'1 marzo – Professional Day

La manifestazione ha avuto senz'altro un notevole successo ed è stata ampiamente riportata sui media, sia sulle televisioni che sui giornali.

Si stanno attualmente individuando ulteriori iniziative di cui Vi daremo notizia successivamente.

Decreto Attuativo della Riforma

Siamo seguendo con attenzione la conversione in legge del decreto liberalizzazioni, attualmente all'esame della Camera, dopo l'approvazione in Senato.

Nella riunione del PAT (Professioni Area Tecnica) del 1 marzo u.s., con la partecipazione anche degli Architetti e degli Agrotecnici, si è approvata la proposta di DPR che raccoglie le norme base modificatrici degli ordinamenti professionali, per evitare la decadenza automatica delle norme in contrasto con le previsioni delle norme sulle "liberalizzazioni", da approvarsi inderogabilmente entro il prossimo 13 agosto 2012.

Nei tempi concordati, quindi, il testo è stato presentato al Ministero della Giustizia, che, nel dare un giudizio positivo di massima, si è impegnato a verificarlo a breve.

E' stato istituito all'uopo un ristretto tavolo di lavoro con delegati dell'area tecnica, coordinati dal nostro Centro Studi.

La proposta di DPR è allegata alla presente.

Nel frattempo, è stato avviato il lavoro di redazione dei regolamenti applicativi del DPR.

Parametri giudiziali

Al Ministero della Giustizia è stato consegnato anche un primo documento contenente la proposta di parametri giudiziali previsti dall'art.9 del decreto, fondamentali per consentirne la determinazione dei compensi in caso di giudizio.

Il Ministero ci ha fatto sapere che intende approvarlo in tempi celerissimi, chiedendo quindi un impegnativo contributo in proposito.

Albo unico dei tecnici diplomati

Come avrete appreso dalla stampa, il Senato ha approvato un emendamento che consente l'unificazione di Ordini e Collegi che svolgono attività similari.

Sul tema, di particolare interesse per le categorie tecniche, attesa la volontà più volte espressa dai collegi dei geometri, periti agrari e periti industriali di costituire un unico soggetto, è stata inviata , su iniziativa di questo Consiglio, ai predetti Collegi la nota che Vi alleghiamo per opportuna conoscenza, che riassume la nostra idea in merito.

CONFIDI

Il Consiglio sta studiando le modalità di avvio delle procedure per l'istituzione del CONFIDI a servizio dei nostri iscritti.

E' anche allo studio la possibilità di organizzare la struttura in un ambito più ampio che raccolga anche altre categorie tecniche.

Per questo l'argomento sarà portato in discussione nella prossima riunione del PAT.

Assicurazione obbligatoria

Il Consiglio ha richiesto al Centro Studi di studiare una proposta di polizza tipo da sottoporre ai broker per valutare la migliore offerta per gli iscritti.

Vi terremo informati.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

All.: 1. Bozza di DPR

2. Nota sull'unificazione degli Albi

Professioni dell'Area Tecnica

Proposta di Decreto del Presidente della Repubblica di riforma degli ordinamenti professionali tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 5, Legge n. 148/2011 e s.m.i. (quinta bozza)

Roma, 6 marzo 2012

VISTO il DPR 328/2001 recante:
VISTO il D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
VISTO il D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
VISTO il D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito nella L. n. 148/2011;
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"
VISTO l'art. 17, comma 2 L. n. 400/1988

Titolo I. Norme generali

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente Decreto disciplina ai sensi dell'art. 3, 5° comma, del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge L. 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche, gli ordinamenti delle professioni regolamentate di agrotecnico e agrotecnico laureato; architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore; biologo; chimico; dottore agronomo e dottore forestale; geometra e geometra laureato; geologo; ingegnere; perito agrario e perito agrario laureato; perito industriale e perito industriale laureato; tecnologo alimentare.
2. Il presente Decreto disciplina le modalità di accesso e le condizioni di esercizio delle professioni regolamentate di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione e dei principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, decoro, dignità, autonomia professionale e della tutela degli interessi pubblici, di presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, di differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Decreto s'intendono per:
   a. *Ordinamento professionale*: il complesso delle regole, ivi incluse quelle attinenti all'accesso e all'esercizio, che contraddistinguono una professione regolamentata.
   b. *Professione regolamentata:*, che la legge e il presente regolamento riserva ai soli professionisti iscritti in albi tenuti dagli Organismi professionali ;
   c. *Professione regolamentata:* l'esercizio dell'attività, o dell'insieme delle attività di natura professionale, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali e all'iscrizione in albi tenuti dagli Organismi professionali;
   d. *Esercizio di Professione Regolamentata:* lo svolgimento di una professione regolamentata in forma autonoma, associata, dipendente o societaria;
   e. *Professionista:* il soggetto iscritto a uno degli albi tenuti dagli organismi professionali competenti;
   f. *Società tra professionisti*: le società istituite in conformità alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni;
   g. *Titolo di formazione:* diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione Europea. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.
   h. *Formazione permanente continua*: l'insieme dei percorsi di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita per conseguire un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e assicurare lo sviluppo professionale continuo;
   i. *Organismo professionale:* gli Ordini ed i Collegi deputati alla tutela dell'esercizio delle professioni regolamentate, alla tenuta e all'aggiornamento degli albi, all'esercizio della funzione disciplinare attraverso specifici organi e alla cura dello sviluppo professionale continuo dei professionisti iscritti, a livello nazionale e territoriale;
   j. *Consiglio dell'organismo professionale:* l'organo territoriale di governo dell'Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti;
   k. *Consiglio nazionale:* l'organo nazionale di governo dell'Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti.

l. *Comitato territoriale di disciplina:* l'organo deputato all'esercizio della funzione disciplinare operante a livello territoriale.
m. *Comitato nazionale di disciplina:* l'organo deputato all'esercizio della funzione disciplinare operante a livello nazionale.
n. *Codice Deontologico:* il complesso delle regole disciplinanti le finalità, i comportamenti, le incompatibilità, i conflitti di interesse, i doveri degli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale nonché nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, adottato dai Consigli nazionali degli organismi professionali, la cui osservanza è obbligatoria per gli iscritti negli albi.
o. *Carta professionale digitale:* certificato elettronico rilasciato al professionista comprovante il riconoscimento delle sue qualifiche e attestante il compimento delle attività connesse all'obbligo di formazione permanente continua anche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante.

Titolo II
Accesso ed esercizio delle professioni regolamentate

Art. 3 *Accesso alle professioni regolamentate*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate di cui al presente regolamento non può essere limitato in base alla nazionalità del professionista o della sede legale della società tra professionisti, né in base agli altri requisiti vietati dall'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ma solo per motivi imperativi di interesse generale e in conformità alle previsioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. L'accesso alle professioni regolamentate di cui al presente regolamento è subordinato al superamento di un esame di Stato abilitante.

Art. 4 *Esercizio delle professioni regolamentate*

1. L'esercizio delle professioni regolamentate di cui al presente regolamento è subordinato all'iscrizione all'albo professionale di riferimento alle condizioni stabilite dal successivo art. 5.
2. Tutti gli iscritti all'albo hanno l'obbligo di osservare il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale della professione di riferimento.

Art. 5 *Iscrizione agli Albi per l'esercizio di professioni regolamentate*

1. Ai fini dell'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata, direttamente o per il tramite dello Sportello unico per l'accesso alla professione di cui all'art. 6, al Consiglio dell'Organismo professionale competente, apposita domanda recante, secondo le forme previste dalla legge, i requisiti necessari, individuati con regolamento emanato dal Consiglio nazionale competente.

Art 6. *Sportello unico per la professione*

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, i Consigli Nazionali dei singoli Organismi professionali istituiscono lo sportello unico per l'accesso alla professione. Lo sportello assicura la gestione in via telematica delle procedure relative all'accesso e all'esercizio delle professioni regolamentate. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto i Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento interno il funzionamento dello sportello unico per la professione.

Art. 7 *Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono tenuti dai Consigli degli organismi professionali territoriali e sono liberamente accessibili, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni e modifiche.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni singola professione costituisce l'Albo unico nazionale degli iscritti.
3. L'Albo unico nazionale degli iscritti è tenuto dai Consigli Nazionali e contiene l'anagrafe di tutti iscritti agli albi territoriali, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei loro confronti. I Consigli degli organismi professionali territoriali forniscono tempestivamente per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale.

Art. 8 *Carta professionale digitale*

1. All'atto dell'iscrizione all'albo, i Consigli degli organismi territoriali forniscono ai professionisti una carta professionale digitale recante tutte le informazioni relative al proprio stato giuridico professionale.
2. La carta ha funzione di firma e timbro digitale e carta nazionale dei servizi ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. La carta contiene, altresì, tutte le informazioni connesse allo svolgimento da parte degli iscritti dell'obbligo di formazione permanente continua di cui all'art. 9 del presente decreto.
3. La carta professionale ha validità triennale e può essere rinnovata una volta sola. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento interno il rilascio ed il funzionamento della carta.

Titolo III
Della qualità della prestazione

Art. 9 Formazione continua permanente/Aggiornamento professionale continuo

1. Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, la sicurezza dell'utente e della collettività e conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo ai professionisti di seguire percorsi di aggiornamento professionale continuo predisposti sulla base di specifico regolamento emanato dal Consiglio nazionale di riferimento. L'unità di misura della formazione continua permanente è il credito formativo professionale (CFP); il valore del CFP è stabilito dal regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
2. Il regolamento emanato dal Consiglio nazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge deve contenere i seguenti elementi minimi:
   a) modalità di ottemperanza dell'obbligo di formazione permanente continua;
   b) individuazione del valore dei CFP;
   c) attribuzioni e funzioni dei Consigli degli Organismi professionali territoriali;
   d) attribuzioni e funzioni del competente Consiglio Nazionale;
   e) criteri di valutazione degli eventi formativi;
   f) valutazione dei crediti formativi;
   g) esenzioni ed eventuali deroghe all'obbligo di formazione permanente continua;
   h) vigilanza

3. Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli nazionali e le Università possono essere stabilite regole di reciprocità di riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) ed universitari (CFU).

4. La violazione dell' obbligo di formazione permanente continua è sanzionata dal Codice deontologico.

Art. 10 *Tirocinio*

1. Con specifico regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, i Consigli nazionali individuano le modalità di svolgimento, i tempi di durata ed i contenuti dell'eventuale tirocinio per l'accesso alla professione, garantendo l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

2. I Consigli nazionali, sulla base di apposite convenzioni quadro stipulate con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, possono individuare procedure semplificate per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate, da riservare a coloro che abbiano svolto con profitto il periodo di tirocinio.

Art. 11 *Assicurazione per l'esercizio dell'attività professionale*

1. I professionisti e le società tra professionisti che esercitano la prestazione professionale devono essere assicurati a copertura dei rischi connessi al loro esercizio. A tal fine, all'atto del conferimento dell'incarico, comunicano al contraente gli estremi, ivi incluso il massimale assicurato, della propria polizza assicurativa professionale.
2. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dai Consigli nazionali e/o dagli Enti e Casse di previdenza.

Art. 12 *Pubblicità informativa*

1. La pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità negativa o contraria ai principi di dignità professionale, è libera.
2. La pubblicità informativa, ove posta in essere in violazione dei principi di cui al comma 1, integra gli estremi dell'illecito disciplinare.
3. Trovano applicazione gli artt. da 18 a 26 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), ed in particolare le norme relative a pratiche commerciali scorrette, azioni ingannevoli, omissioni ingannevoli e pratiche commerciali aggressive.

4. Il Consiglio Nazionale, con specifico regolamento, individua i contenuti ed i limiti necessari a garantire la correttezza della pubblicità informativa ed i casi di pubblicità informativa lesivi della dignità professionale e dell'interesse dei cittadini che integrano illeciti disciplinari anche con riferimento a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 203 Codice del Consumo.

Titolo IV Funzione Disciplinare

Art. 13. Istituzione degli Organi di disciplina

1. Sono istituiti gli organi di disciplina, denominati "comitati", a cui sono demandate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari di cui all'art. 19 del presente regolamento. Gli organi di disciplina di livello territoriale, definiti comitati di disciplina territoriale, sono di norma corrispondenti alle circoscrizioni ove ha sede un ordine territoriale mentre a livello nazionale è costituito da un solo organismo di disciplina, denominato Comitato di disciplina nazionale, corrispondente territorialmente al Consiglio Nazionale.
2. I membri dei comitati di disciplina territoriale e nazionale possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Nazionale, con proprio regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di disciplina nazionale e territoriale, individuando il numero dei componenti dei comitati di disciplina territoriale e nazionale, le eventuali indennità loro spettanti, le modalità di designazione e quant'altro necessario per il relativo funzionamento. Con lo stesso regolamento il Consiglio nazionale può determinare l'estensione dei Comitati di disciplina territoriali anche a livello regionale o interregionale; in tal caso i suoi componenti sono designati dai Consigli degli Organismi professionali interessati o dalle Federazioni e Consulte regionali costituite secondo quanto disposto dal successivo art. 31, comma 1, lettera t).
4. I Comitati di disciplina sono istituiti entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 14 Incompatibilità

La carica di consigliere dei Consigli degli Organismi professionali territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Comitati di disciplina nazionali e territoriali.

Art. 15. Comitato di disciplina territoriale

1. Il Comitato di disciplina territoriale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal o dai Consigli degli Organismi professionali di riferimento fra i professionisti iscritti da almeno cinque anni all'Albo professionale. Possono essere designati a far parte del comitato di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 13 comma 3. Il coordinatore ed il segretario del Comitato di disciplina territoriale sono nominati dal o dai Consigli degli Organismi professionali di riferimento all'atto dell'insediamento.
2. L'esercizio della funzione disciplinare avente ad oggetto l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti che abbiano

violato le prescrizioni del Codice Deontologico, è demandata al Comitato di disciplina territoriale.

3. Il Comitato di disciplina territoriale ha durata quadriennale.

Art. 16. Comitato di disciplina nazionale

1. Il comitato di disciplina nazionale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal Consiglio Nazionale fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale. Possono essere designati a far parte del comitato di disciplina nazionale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 13 comma 3. Il coordinatore ed il segretario del Comitato di disciplina nazionale sono nominati dal Consiglio nazionale all'atto dell'insediamento.
2. Il comitato di disciplina nazionale decide sui ricorsi avverso le determinazioni dei comitati di disciplina territoriali in materia disciplinare.
3. La durata dei Consigli nazionali degli organismi professionali è quinquennale. Tale durata è estesa anche ai Comitati di disciplina nazionali.

Art. 17 Scioglimento degli Organismi di disciplina

1. I Comitati di disciplina territoriale e nazionale possono essere sciolti se non si è provveduto alla loro integrazione, quando non sono in grado di funzionare regolarmente, se richiamati alla osservanza dei propri doveri persistono nel violarli, ovvero se ricorrono violazioni di leggi o regolamenti o altri gravi motivi stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 13 comma 3.
2. Lo scioglimento del Comitati di disciplina territoriale e nazionale e la nomina dei nuovi componenti sono disposti con delibera del Consiglio nazionale.

Art. 18 Codice deontologico

1. Il Codice Deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, è unico per la categoria della professione regolamentata di riferimento.
2. Il Consiglio Nazionale della professione regolamentata di riferimento approva il Codice deontologico. Le modifiche o variazione dovranno essere approvate con le stesse modalità.
3. Il codice deontologico dovrà essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
4. Il codice deontologico ed ogni sua variazione deve essere pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e nei siti degli organismi professionali territoriali.

Art. 19 Responsabilità disciplinare

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, in violazione delle disposizioni del Codice deontologico, si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali di categoria.

Art. 20 Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Comitato di disciplina territoriale dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro del consiglio dell'organismo professionale e del relativo comitato disciplinare competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al comitato di disciplina territoriale del capoluogo del distretto della corte d'appello.
Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine o del comitato di disciplina del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al comitato di disciplina territoriale dell'ordine designato dal consiglio nazionale dell'organismo professionale.

Art. 21 Notificazione delle decisioni

Le decisioni del Comitato di disciplina territoriale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero della Giustizia.

Art. 22 Astensione e ricusazione dei membri del comitato di disciplina territoriale

L'astensione e la ricusazione dei membri del Comitato di disciplina territoriale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il Consiglio dell'organismo professionale territoriale.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Comitato stesso ne da notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Comitato cui rimettere gli atti.
Il Comitato competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Comitato cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 23 Astensione e ricusazione dei membri del Comitato di disciplina Nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri del Comitato nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio nazionale dell'Organismo professionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Comitato di disciplina Nazionale dello stesso con un numero corrispondente di membri.

Art. 24 Ricorsi avverso le decisioni del Comitato di disciplina territoriale

Le decisioni del comitato di disciplina territoriale, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo professionale territoriale ove l'incolpato è iscritto, con ricorso al Comitato di disciplina nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al Comitato di disciplina nazionale è presentato al Consiglio Nazionale e notificato all'ordine territoriale il cui comitato disciplinare ha emesso la determinazione impugnata.
Il ricorso al Comitato di disciplina nazionale non ha effetto sospensivo automatico.

Art. 25 Poteri del Comitato di disciplina nazionale

Il Comitato di disciplina nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

Art. 26 Irricevibilità del ricorso

É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della determinazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa e del contributo unificato nella misura prevista dall'ordinamento professionale di categoria viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 27 Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Coordinatore e del segretario del Comitato.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.
La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 28 Ricorso contro le decisioni del Comitato di disciplina nazionale

Le decisioni del Comitato di disciplina nazionale pronunciate sui ricorsi in materia disciplinare, possono essere impugnate con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti professionali di categoria.

Titolo V Funzione Amministrativa

Art. 29 Disposizione generali
Le attribuzioni e le funzioni amministrative dei Consigli degli organismi professionali territoriali e dei Consigli degli organismi professionali Nazionali a seguito delle modifiche conseguenti all'introduzione dei Comitati di disciplina territoriale e nazionale sono regolate dal presente titolo.

Art. 30 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell'Organismo professionale territoriale

Il consiglio dell'organismo professionale territoriale, oltre quelle demandategli dalle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni nonché le relativo aggiornamento telematico del Registro Unico Nazionale degli Iscritti;

d) dichiara la decadenza dalla carica di consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Organismo professionale territoriale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Istituisce fondazioni, associazioni o società in house per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall'Ordinamento;
g) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere territoriale;
i) designa i componenti del Comitato di disciplina territoriale.
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Organismo professionale territoriale e del comitato di disciplina territoriale, un contributo annuale, un contributo per l'attuazione del programma di formazione, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere, timbro digitali e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) è organismo di formazione permanente continua per l'attuazione del Regolamento di formazione approvato dal Consiglio Nazionale;
n) può partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 31 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell'Organismo Professionale Nazionale

1. Il consiglio nazionale, oltre quelle demandategli dalle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti , esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli Organismi professionali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli Organismi professionali territoriali e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento e del Comitato di disciplina nazionale, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi; tale contributo è raccolto dagli Organismi professionali territoriali;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli Organismi professionali territoriali in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi;

i) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Consiglio nazionale, redige ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Istituisce fondazioni, associazioni o società in house per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall'Ordinamento;
l) determina le linee di indirizzo agli ordini per l'attuazione uniforme dell'esercizio delle competenze professionali attraverso la definizione di standard di qualità prestazionali;
m) definisce il codice deontologico;
n) definisce il regolamento di funzionamento dei Comitati di disciplina nonché il relativo procedimento disciplinare;
o) definisce il regolamento di formazione permanente continua da osservarsi nell'esercizio della professione;
p) definisce i regolamenti relativi al proprio funzionamento e le linee guida per le norme regolamentari di funzionamento degli Organismi professionali territoriali;
q) definisce il regolamento per la gestione telematica del Registro Unico Nazionale, della carta professionale, dei crediti formativi e dello sportello unico per l'accesso alla professione;
s) designa i componenti del Comitato di disciplina nazionale;
t) istituisce e regola il funzionamento di organismi regionali e/o interregionali, qualora non previste dai rispettivi ordinamenti, definiti Federazioni o Consulte, di raccordo degli Organismi professionali territoriali;
t) in generale provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
u) può partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 *Disposizioni finali e transitorie*

1. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, i Consigli degli organismi professionali e i Consigli nazionali sono tenuti ad adottare tutti i regolamenti interni di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per i procedimenti disciplinari pendenti e non definiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque fino all'istituzione dei comitati di disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Successivamente

alla istituzione dei comitati di disciplina, per i residui procedimenti disciplinari ancora pendenti rimarrà la competenza in capo ai preesistenti organismi.

3. Fino all'adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti, conformemente al disposto dell'art. 3, comma 5 ter del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, restano ferme le relative disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali non in contrasto con le presenti disposizioni.
4. Al fine di consentire la piena applicazione alla professione di biologo delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della Legge 14 settembre 2011, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'art. 8 del DPR 8 luglio 2005 , n.169 e l'annesso allegato n. 6 ; sono contestualmente abrogati gli art. 15 e 16 della Legge 24 maggio 1967, n.396. Agli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, della stessa legge, le parole "Consiglio dell'Ordine" si intendono sostituite da "Consiglio Regionale dell'Ordine"; agli artt. 13 e 22 le parole "presso il tribunale di Roma" si intendono sostituite con "presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale"
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

VEGPARIO

Consiglio Nazionale Architetti
Paesaggisti Pianificatori
e Conservatori

Consiglio Nazionale Dottori
Agronomi e Forestali

Consiglio Nazionale Geologi

Consiglio Nazionale Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
22/03/2012 U-nd/1429/2012

Gem. Fausto Savoldi
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geometri
P.zza Colonna, 361
00186 Roma

P.A. Lorenzo Benanti
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Periti Agrari
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma

P.I. Giuseppe Jogna
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali
Via di San Basilio, 72
00187 Roma

OGGETTO: Unificazione Albi

Cari Presidenti,

come è noto, in sede di conversione del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 il Senato ha apportato alcune modifiche all'art. 9 e di conseguenza all'articolo 3, comma 5, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introducendo, tra l'altro, la possibilità di riformare gli ordinamenti professionali anche "*secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari*".

Tale modifica fornisce una opportunità storica alle professioni, in particolare alle Vostre, che da anni inseguono il tentativo di unirsi per dare vita ad un nuovo Albo.

Ciò premesso, con riferimento ai contenuti dei disegni di legge presentati negli ultimi anni aventi per oggetto l'unificazione delle Vostre professioni e dei relativi enti di previdenza, riteniamo di esprimere consenso a tale iniziativa, nel rispetto di alcuni elementi di coerenza e trasparenza che dovranno incardinare il provvedimento che determinerà, auspicabilmente, la Vostra unificazione.

In primo luogo, come sancisce la stessa norma, tale processo dovrà svolgersi "su base volontaria". Questo vale per le professioni ma, ovviamente, anche per i professionisti. Sarebbe, dunque, incoerente con la stessa filosofia della norma se tale processo coinvolgesse obbligatoriamente soggetti diversi dagli attuali iscritti ai Vostri albi. Ci si riferisce in particolar modo ai soggetti in possesso di titolo accademico di primo livello che dovranno continuare ad essere liberi di aderire volontariamente ad uno degli albi cui le disposizioni vigenti consentono l'accesso.

In secondo luogo, l'accorpamento non deve costituire motivo di confusione e fraintendimento per i committenti e la collettività. In questo senso, ci si attende che il titolo professionale attribuito agli iscritti al nuovo raggruppamento non ingeneri confusione rispetto al titolo di studio effettivamente posseduto, alle competenze riconosciute e, soprattutto, ai titoli professionali caratterizzanti le altre professioni tecniche. La denominazione prescelta dovrà quindi rispecchiare fedelmente i percorsi formativi, le conoscenze e le competenze di chi sarà autorizzato ad utilizzarla.

Altrettanta coerenza ci si attende nei confronti dei principi del nostro ordinamento che subordinano l'accesso ai diversi albi al possesso di specifici titoli di studio acquisiti presso istituzioni scolastiche ed accademiche. Incomprensibili ed inaccettabili sarebbero, dunque, previsioni che disponessero, ad esempio, l'equiparazione dei titoli accademici con tipologie ultronee quali certificazioni attestanti l'anzianità di iscrizione all'albo, l'esperienza professionale o la frequenza di corsi di formazione gestiti "in house" all'interno degli organismi professionali.

Infine, ulteriore elemento di trasparenza attiene al tema delle competenze. Esso dovrebbe risultare assolutamente neutro in materia di competenze. Geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati nel confluire verso il nuovo raggruppamento dovranno conservare le attuali competenze senza alcuna modifica, integrazione o aggiunta, anche al fine di evitare confusione (ed ulteriore contenzioso) rispetto alle attribuzioni riconosciute ai professionisti iscritti nelle sezioni iuniores degli altri albi tecnici.

Nella certezza che queste poche righe saranno accolte nello spirito di condivisione e collaborazione che caratterizza negli ultimi tempi i rapporti fra le nostre categorie, porgiamo i nostri migliori saluti.

Arch. Leopoldo Freyrie
Presidente
Consiglio Nazionale Architetti
Paesaggisti Pianificatori
e Conservatori

Dott. Andrea Sisti
Presidente
Consiglio Nazionale Dottori
Agronomi e Forestali

Geol. Gian Vito Graziano
Presidente
Consiglio Nazionale Geologi

Ing. Armando Zambrano
Presidente
Consiglio Nazionale Ingegneri